

## SCHEMA TECNICA

### MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA 302/2016/R/com (\*)

Con la delibera 302/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico modifica le modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura dei clienti finali di piccole dimensioni, anche al fine di omogeneizzare la disciplina al contesto di evoluzione del mercato *retail*.

La delibera 302/2016/R/com – che interviene specificatamente in materia di recesso dei clienti finali domestici, dei clienti finali in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori ai 200.000 Smc/anno, oltre che dei *prosumers* aventi un contratto dedicato esclusivamente ai prelievi di energia elettrica da rete pubblica e dei clienti multisito - fa seguito a quanto prospettato nel documento per la consultazione 40/2016/R/com, nel quale l'Autorità ha anticipato i propri orientamenti, anche al fine ridurre il termine di preavviso in coerenza con le nuove previsioni relative al processo di *switching* e rendendo altresì l'intero processo di cambio fornitore coerente in tutti i suoi aspetti.

In particolare, la delibera oltre ad apportare delle modifiche al Testo integrato vendita (delibera n. 156/07 – TIV) e alla delibera 138/04, abroga la deliberazione 144/07 revisionando ed aggiornando la disciplina del recesso. In dettaglio interviene relativamente:

- al **termine di preavviso** che viene ridotto e fissato in circa tre settimane a prescindere dal mercato di provenienza e a prescindere dalla tipologia di cliente. Il recesso, infatti, dovrà essere comunicato al venditore uscente entro il 10 del mese antecedente la data di *switching*. Di seguito, la Tabella 1 riassume le tempistiche di preavviso del recesso;
- alla **modalità per l'esercizio del diritto di recesso**, per cui viene prevista una procedura unica per l'invio del recesso da parte del venditore entrante per tutti i clienti finali. In particolare, in caso di cambio venditore, la delibera prevede che la comunicazione al venditore uscente, della volontà di recedere del cliente, avvenga tramite il venditore entrante in nome e per conto del cliente finale a seguito di procura da quest'ultimo conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su supporto durevole sicuro e idoneo a non essere modificato. Il venditore entrante, tramite il servizio di pre-check opportunamente adeguato, verrà a conoscenza dell'identità del venditore uscente e dei relativi recapiti. Ai fini della omogeneizzazione delle procedure del recesso e della loro relativa standardizzazione, viene stabilito che, a regime, le modalità di trasmissione del recesso avverranno nell'ambito del SII, rinviandone ad un successivo provvedimento la puntuale definizione;
- alla **cessazione del servizio di maggior tutela o di uscita dal servizio di salvaguardia**, per cui viene previsto che non debba essere trasmessa all' esercente la maggior tutela o la salvaguardia la comunicazione del recesso, minimizzando l'onere per il cliente di recedere

espressamente dal contratto e riducendo al minimo il tempo effettivamente necessario per risolvere il contratto.

Anche alla luce del contesto evolutivo dell'assetto di mercato, la delibera rinvia ad un successivo intervento la definizione di una più completa revisione della disciplina del recesso, relativamente, tra l'altro, alla possibilità di valutare forme di maggiore flessibilità per il mercato libero con riferimento alle clausole contrattuali inerenti al recesso, alla loro derogabilità nel caso di clienti finali non domestici, e alle tempistiche dell'esercizio dello stesso da parte dei venditori. Parimenti saranno approfonditi anche gli aspetti relativi alla definizione della disciplina del recesso per i clienti titolari di contratti "multiservizio", compresi i contratti stipulati da clienti *prosumer* che non rientrano nel provvedimento.

La nuova disciplina avrà efficacia dall'1 gennaio 2017, anche per i contratti in essere a tale data.

**Tabella 1 riassuntiva termine massimo di preavviso del recesso**

Tipologia cliente	Mercato di Provenienza		Mercato di destinazione	Tempistiche del 144/07	Tempistiche Nuove	Forma del recesso
Domestico	Servizio Maggior tutela		Libero	1 mese	Nessun preavviso	Il cliente finale non è tenuto a comunicare il recesso.
Domestico	Tutela Gas		Libero	1 mese	circa 3 settimane	Il cliente finale dà procura al venditore entrante per la l'effettuazione del recesso
Domestico	Libero		Libero/Maggior Tutela/Tutela Gas	1 mese	circa 3 settimane	Il cliente finale dà procura al venditore entrante per la l'effettuazione del recesso
Non domestico	Servizio Maggior tutela		Libero	3 mesi	Nessun preavviso	Il cliente non è tenuto a comunicare il recesso.
Non domestico	Libero		Libero/Maggior Tutela	3 mesi	circa 3 settimane	Il cliente finale dà procura al venditore entrante per la l'effettuazione del recesso
Multisito	Libero		Libero	3 mesi/ 1 mese a seconda della tipologia	circa 3 settimane	Il cliente finale dà procura al venditore entrante per la l'effettuazione del recesso

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.